



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2010 (01.12)
(OR. en)**

16909/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0222 (NLE)
2010/0228 (NLE)**

**VISA 287
AMLAT 123**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
n. prop. Com.:	13061/10 VISA 199 AMLAT 93 (COM (2010) 410 definitivo) 13069/10 VISA 201 AMLAT 95 (COM (2010) 420 definitivo)
Oggetto:	Decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di 1) passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali 2) passaporti ordinari - Approvazione del Parlamento europeo

1. Il 18 aprile 2008, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata fra la Comunità europea e il Brasile¹.
2. Nel corso dei negoziati, le parti contraenti hanno deciso di concludere due accordi separati, uno relativo ai titolari di passaporti ordinari e l'altro relativo ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, in quanto il secondo non deve essere ratificato dal congresso brasiliano. La sua ratifica può quindi procedere in maniera più rapida e indipendentemente dall'accordo relativo ai titolari di passaporti ordinari.
3. I due accordi sono stati siglati il 28 aprile 2010.

¹ Doc. 8008/1/08 REV 1 VISA 122 AMLAT 37 (RESTREINT UE).

4. Il 6 agosto 2010, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma¹ e alla conclusione² di un accordo concernente i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, da un lato, e di un accordo concernente i titolari di passaporti ordinari, dall'altro.
5. Le proposte sono state approvate dal Gruppo "Visti" nella riunione del 15 settembre 2010.
6. Il 7 ottobre 2010, il Consiglio ha autorizzato la firma degli accordi³. I due accordi sono stati firmati l'8 novembre 2010⁴.
7. Le presenti decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.
8. Le decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶. L'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.

¹ Doc. 13059/10 VISA 198 AMLAT 92 e 13068/10 VISA 200 AMLAT 94.

² Ved. pag. 1.

³ Doc. 13657/10 VISA 214 AMLAT 99 e 13658/10 VISA 215 AMLAT 100.

⁴ Ved. pubblicazione delle decisioni relative alla firma:

- passaporti diplomatici: GU L 273 del 19.10.2010, pag. 2;

- passaporti ordinari: GU L 275 del 20.10.2010, pag. 3.

⁵ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁶ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. In preparazione della conclusione dell'accordo, si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di disporre, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione, dei progetti di decisioni relative alla conclusione (testi messi a punto dai giuristi-linguisti) figuranti nei documenti 16362/10 VISA 277 AMLAT 119 (titolari di passaporti diplomatici o di servizio) e 16364/10 VISA 278 AMLAT 120 (titolari di passaporti ordinari), nonché del testo degli accordi riportati nei documenti 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 (titolari di passaporti diplomatici o di servizio) e 13712/10 VISA 218 AMLAT 102 (titolari di passaporti ordinari).
-